

RIFORMA CARTABIA – UNEP BOLOGNA

- **Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149** di attuazione della legge delega di riforma del processo civile del 26 novembre 2021 n. 206 c.d. RIFORMA CARTABIA ha introdotto numerose novità nel processo civile.

RATIO:

velocizzare i tempi del processo civile, intervenendo sia su alcuni aspetti dell'iter processuale, sia prevedendo un progressivo aumento della digitalizzazione dei processi.

La legge di bilancio per l'anno 2023 ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni della Riforma Cartabia in materia civile al 28 febbraio 2023, (**commi 380-382**).

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Al fine di poter dare un quadro delle modifiche normative introdotte, che riguardano in particolare l'attività dell'Unep, si delineano gli articoli del codice di procedura civile interessati dalle stesse:

NOTIFICAZIONI

Due importanti modifiche sono state introdotte nel procedimento notificatorio:

Art 137 cpc

art 149 bis cpc

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Art. 137 c.p.c.

- Il **difensore** viene, quindi, incluso nella categoria dei **soggetti che eseguono la notificazione** degli atti del processo.
- La disposizione legislativa configura **un obbligo** e non una mera facoltà per il difensore di eseguire la notificazione per via telematica.
- La novella dell'art. 137 c.p.c. confina l'intervento dell'ufficiale giudiziario ad ipotesi residuali :
 - 1) *Quando l'avvocato non può eseguire la notificazione per via telematica o con altra modalità prevista dalla legge*
 - 2) *nel caso in cui l'avvocato dichiara che la notificazione con le già menzionate modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.*
- La formulazione del nuovo settimo comma dell'art. 137 c.p.c. pone l'onere a carico dell'Ufficiale giudiziario di **far dichiarare all'avvocato richiedente** che non sia stato possibile eseguire la notificazione nelle suddette modalità.
- Tale adempimento è necessario poiché l'Ufficiale Giudiziario ne deve dare atto nella **RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**
- Deve invece escludersi che l'ufficiale giudiziario sia titolare del potere di sindacare o di verificare la veridicità della dichiarazione del difensore, non avendo la norma previsto l'obbligo del difensore di documentare il malfunzionamento che abbia impedito l'esecuzione o il perfezionamento della notifica a mezzo PEC, o la mancanza di un indirizzo pec del destinatario della notifica.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

MODIFICHE LEGGE N. 53/94

La dichiarazione da noi predisposta tiene conto delle diverse ipotesi che legittimano l'avvocato a ricorrere alle forme tradizionali di notificazione.

La legge Cartabia ha introdotto infatti il nuovo art 3 *ter* che regolamenta le notificazioni da parte degli avvocati e procuratori legali.

La norma in questione, introduce per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC, laddove sia possibile secondo i criteri previsti dalla stessa norma:

- Il destinatario **sia obbligato ad avere un domicilio digitale** risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);
- Il destinatario **abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco** di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese)

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

MODIFICHE LEGGE N. 53/94

Prevede i casi in cui si possa ricorrere alla notifica nelle modalità ordinarie:

- A. il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente
- B. non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per **causa imputabile al destinatario**

B1) Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (professionisti e imprese ma **non anche PA** non dovesse andare a buon fine o comunque non desse esito positivo, l'avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Per questa ipotesi non è stata ancora attivata l'area web prevista dal decreto legislativo e ad oggi non operativa (ovvero un tipo di domicilio digitale).

B2) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato **non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese** e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.

- C. Quando **per causa non imputabile al destinatario** la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

NOTIFICHE ALL'ESTERO

- L'obbligo di dichiarazione ex art 137 cpc, **non si applica** alle **notifiche all'estero**, in quanto per le stesse sono vigenti Accordi internazionali (Convenzione dell' Aja del 1° marzo 1954- Convenzione dell' Aja del 15 novembre 1965), Regolamenti Comunitari (Regolamento della comunità Europea -Regolamento 2020/1784) nonché accordi e trattati bilaterali, (prassi di notificazione eseguite tramite i vari consolati) che disciplinano le modalità previste a seconda del Paese estero nel quale dovrà essere notificato l'atto.

ATTI DI NOTIFICAZIONE DI ESECUZIONI

(pignoramento presso terzi, immobiliare, preavviso di rilascio ex art 608 cpc)

- Le esecuzioni che si attuano con la notificazione dell'atto esecutivo, essendo atti di **esclusiva competenza dell'Ufficiale Giudiziario**, non necessitano di alcuna dichiarazione ex art 137, ultimo comma da parte dell'Avvocato richiedente.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

L'art. 149 bis c.p.c. «Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario».

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della legge di riforma del processo civile n. 206/2021 è intervenuto altresì in materia di notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario, introducendo anche in tale ipotesi la sostanziale esclusività e obbligatorietà della modalità telematica di notificazione degli atti.

In mancanza dell'**apposito decreto del Ministero della giustizia** che delinei le specifiche tecniche per effettuare le notifiche telematiche, l'Ufficio Unep ad oggi non è in grado di poter attuare l'art. 149 bis cpc.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

NORME NON RACCORDATE ALLA RIFORMA CARTABIA

Ci sono casi in cui la legge prescrive l'**integrale trascrizione del titolo** esecutivo nell'atto di precetto:

cambiale – assegno- verbale di mediazione

In tali casi, l'omessa trascrizione costituisce causa di nullità del precetto. E' per esempio il caso dell'accordo raggiunto mediante negoziazione assistita, o a seguito di mediazione civile e commerciale (D.l. 132/2014 art. 5 comma 2 bis e art. 12 comma 1).

Tali atti hanno natura di titoli esecutivi, ma **devono essere integralmente riportati nell'atto di precetto**. Non è sufficiente trascrivere interamente il titolo esecutivo all'interno dell'atto di precetto, **ma è necessario anche che l'ufficiale giudiziario certifichi la conformità della trascrizione al titolo esecutivo originale**.

L'art. 480 cpc non è stato modificato alla luce della nuova formulazione dell'art. 137 cpc, che vede il difensore incluso nella categoria dei soggetti che eseguono la notificazione degli atti del processo e che pertanto a rigor di logica dovrebbe effettuare tale conformità.

Esiste sì in capo all'avvocato un potere di certificazione di conformità, nell'ambito del processo telematico, ma in questo caso specifico non è previsto.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Infatti la **Riforma Cartabia** abrogando l'art. 16-bis del decreto-legge n.179 del 2012 ha inserito nuove norme sui «depositi telematici» nelle disposizioni di attuazione del c.p.c. e conseguentemente **sul potere di certificazione da parte del difensore.**

E' stato inserito difatti un nuovo titolo: **Titolo V-ter** che introduce le disposizioni relative alla giustizia digitale.

In particolare il **Capo II** disciplina la conformità delle copie agli originali:

dagli artt. **196 octies e novies** viene riconosciuto in capo al difensore **un potere di certificazione delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico** o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria, sia nel caso in cui ne estrae copia sia laddove depositi all'interno del fascicolo stesso provvedimenti o atti.

Non meno importante è l'art **196 decies**, il quale prevede che il difensore, (...) quando trasmette **all'ufficiale giudiziario** con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento **formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme**, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Al fine di ovviare ad un vuoto normativo al quale fino ad oggi non risulta essere pervenuta alcuna interpretazione ministeriale o legislativa, l'UNEP di BOLOGNA, in seguito a numerose richieste di chiarimento degli avvocati, ha ritenuto doveroso dare una propria interpretazione:

I precetti che devono contenere la trascrizione integrale del titolo (cambiali, assegni, verbali di mediazione) **saranno notificati dall'Unep di Bologna**, per la necessaria dichiarazione di conformità che, ad oggi, può essere resa solo dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 480 cpc.

Poiché non è possibile per l'avvocato precettante richiedere all'ufficiale giudiziario soltanto la certificazione di conformità della trascrizione all'originale del titolo esecutivo stragiudiziale, ex art. 480, 2° comma, c.p.c. al fine di provvedere successivamente in proprio alla notificazione del precetto ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. modd. e integr. e ciò in ottemperanza alla normativa ordinamentale di cui al menzionato art. 111 D.P.R. n° 1229/1959 in base alla quale **la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell'ambito del procedimento notificatorio messo in atto dall'ufficiale giudiziario.**

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Ai sensi dell'art 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022 – Riforma Cartabia, i pagamenti relativi al diritto di certificato e del diritto di copia devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all'art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA).

Ai fini pratici si comunica pertanto che il diritto di certificazione di conformità e il diritto copia che si richiedeva per i seguenti atti:

- 1) copia per uso trascrizione atto di pignoramento, pignoramento quote o pignoramento autoveicolo ex art 521 bis cpc
- 2) copia ordinanza convalida di sfratto
- 3) precetto su cambiale o altro titolo (mutuo, verbale di mediazione)

non è più percepibile tramite marche da bollo.

L'operazione di pagamento dei suddetti diritti avviene tramite pagoPA e può essere avviata o dal Portale dei Servizi Telematici oppure da uno dei Punti di Accesso di cui al DM 44/2011.

La Riforma Cartabia ha altresì introdotto **un nuova comma all'art 197** del T.U. delle spese di giustizia, **1-bis**, in base al quale **a decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite quindi PAGOPA**

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Art. 492 bis cpc

Con il comma 36 del D.lgs. n. 149/2022 sono state apportate modifiche sia all'art. 492bis cpc sia all'art 492 cpc, al fine di coordinarli.

Tali nuove disposizioni **disciplinano la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**, distinguendo a seconda che l'istanza sia depositata dopo la notifica del precetto o prima.

1 comma Dopo la notifica del precetto	2 comma Prima della notifica del precetto o del decorso del termine dilatorio ex art 482 cpc
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o (in subordine) la dimora oppure (per gli enti) la sede, verificata la regolarità dell'istanza, del titolo esecutivo e del precetto, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare	prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Pertanto con il nuovo testo normativo l'autorizzazione richiesta al Presidente del Tribunale è residuale e subordinata alla presenza di due elementi:

- 1) **Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482**
- 2) **se vi è pericolo nel ritardo**

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Sebbene la norma di cui all'art 492 bis cpc parli di accesso diretto alle banche dati, lo stesso non è ancora disponibile. Difatti gli Uffici Unep possiedono le strutture tecnologiche, ma non un accesso diretto alle banche dati.

Conseguentemente l'Unep di Bologna ha provveduto a contattare l'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale di Bologna, per individuare una modalità di interlocuzione con l' Ente Gestore.

Tale scelta è stata operata alla luce di quanto già previsto nel **DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 152**, contenente le disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per **l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari**, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

La suddetta normativa **all'art. 3** ha disposto che *“quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui **all'articolo 492-bis del codice di procedura civile** e a quelle individuate nell'elenco **di cui all'articolo 155-quater**, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, **non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute”**.*

Se codesta norma prevede la possibilità all'Ufficiale giudiziario per il sequestro conservativo europeo di ottenere le informazioni relative alle banche dati, tramite Gestore, analogicamente, visto il richiamo della norma al codice di rito (**492 bis cpc e 155 quater disp. att.**) può ben attuarsi tali modalità anche al procedimento esecutivo di cui all'art. 492 bis cpc.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

L'art 155 *quater* delle disp att. cpc disciplina le modalità per attuare tale accesso diretto. Tale disposizione tuttavia non tiene conto dell'intervenuta abrogazione sia **dell'art. 58 che dell'art 72** del Codice Amministrazione Digitale in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, di conseguenza il contenuto della norma non è più attuabile .

Il Codice dell'Amministrazione Digitale rimane comunque punto di riferimento per poter individuare le corrette modalità operative.

Infatti lo stesso prevede che:

« Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni **avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa**; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso» (art. 47)

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Al comma 2, dell'art. 47 si precisa che “Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Successivamente **all'art 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, si precisa che “ (...) **“Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente**, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

Pertanto il dato trattato dall'Agenzia delle Entrate può essere fruibile dall'Unep (amministrazione giudiziaria) **quando l'utilizzazione del dato è necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, quali quelli previsti dall'art. 492 bis cpc.**

L'Unep di Bologna nell'interfacciarsi con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale di Bologna – ha concordato di verificare la possibilità di poter adottare un Protocollo volto a fornire alcune prime indicazioni operative per agevolare le attività di ricerca telematica dei beni ex art 492 bis cpc.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

MODALITA' OPERATIVE

ISTANZA AVVOCATO RICHIEDENTE

L'avvocato nell'istanza da trasmettere all'Ufficio Unep per le ricerche telematiche ex art 492 bis cpc dovrà indicare:

- ❖ Generalità del creditore (nome, cognome o nome della società, indirizzo, codice fiscale o partita IVA, in caso di società le generalità del legale rappresentante)
- ❖ Generalità del debitore (nome, cognome, data e luogo di nascita codice fiscale e indirizzo, per le società nome della società sede legale e partita IVA, generalità del legale rappresentante – includendo visura camerale)
- ❖ l'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore (492 BIS CPC).
- ❖ ai fini dell'articolo 547 cpc l'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (492 BIS CPC).

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Le istanze ex art 492 bis cpc dovranno essere indirizzate all' indirizzo di posta elettronica certificata:

prot.unep.ca.bologna@giustiziacert.it*

Una volta pervenute a mezzo PEC e registrate, l'Ufficio dovrebbe inoltrarle alla Direzione Generale dell'Emilia Romagna – Agenzia delle Entrate di accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, tramite PEC.

Attualmente siamo in attesa di avere un riscontro da parte della Direzione di Bologna che si sta interfacciando con la Direzione Centrale di Roma, per verificare se possa essere accolta la nostra proposta.

Pertanto per le istanze che sono già pervenute l'Ufficio invierà a giorni l'attestazione prevista dall'art. 155 disp. att. cpc, 1 comma, al fine di non pregiudicare la pretesa creditoria nelle more di addivenire ad un Protocollo o ad una Convenzione che permetta l'accesso diretto dell'Ufficiale Giudiziario.

Tale attestazione permetterà all'avvocato di procedere all'inoltro dell'istanza all'agenzia delle Entrate allegando la nostra dichiarazione.

*(il cui modulo precompilato è stato inserito nel sito dell'Unep ed editabile:
<https://www.unep.bologna.it/it/Content/Index/62004>)

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Sospensione del termine di efficacia del precetto in caso di ricerca telematica dei beni da pignorare :

La riforma ha previsto delle sospensione dei termini di efficacia del precetto laddove si proceda all'istanza di cui **all'art. 492 bis c.p.c.**

In particolare :

1. L'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492-bis, c.p.c.) **sospende automaticamente il termine di efficacia del precetto** (novanta giorni dalla notificazione, non soggetti a sospensione feriale), **che riprende a decorrere una volta acquisite le informazioni tramite banche dati.**

Infatti dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino:

- alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti;
- al rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell'istanza;
- alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492 bis .

La comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario, prevista ex novo nell'anzidetto quarto comma, **è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine di efficacia del precetto riprende il suo corso.** Inoltre, per evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi , è stato introdotto un **ultimo comma all'art. 492-bis c.p.c. .**

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

SOSPENSIONE DEI TERMINI:

2. Ai sensi dell'art. 155 quinquies laddove l'Ufficiale Giudiziario attesti che l'accesso diretto non è attuabile, dal rilascio dell'attestazione, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni

3. Nel caso in cui vi è il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale:



se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

se il precetto è notificato anteriormente all'autorizzazione, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

VERBALIZZAZIONE RICERCHE TELEMATICHE (4 COMMA)

L'Ufficiale Giudiziario quando procede alle ricerche telematiche accede banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare:

- anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari compresi i rapporti intrattenuti con istituti di credito;
- enti previdenziali;
- relative ai rapporti intrattenuti dal debitore e datori di lavoro o committenti.

Per poter ricavare tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.

L'Ufficiale Giudiziario, terminate le operazioni, redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Successivamente l'attività che si determina, varia a seconda delle ipotesi previste dalla norma:

PIGNORAMENTO DIRETTO (ART. 492BIS CPC, 5-6 COMMA)

L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico*. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

* A tal fine l'Ufficio non potendo ad oggi accedere al fascicolo telematico potrà fare richiesta all'avvocato istante di depositare il titolo e il precetto (trasmesso in via telematica per le ricerche ex art 492 bis cpc) con somma di deposito presso l'Unep per l'esecuzione del pignoramento.


Se l'accesso ha consentito di **individuare cose** che si trovano in luoghi appartenenti al debitore si possono verificare due situazioni:

- ❖ se i beni sono compresi nei luoghi del territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520.
- ❖ Se i beni si trovano nei luoghi non compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 492 BIS CPC, COMMA 7)

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio il verbale, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, il quale dovrà contenere elementi differenti a seconda che sia rivolto al



RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

per il terzo

il verbale, di cui al presente comma, è notificato per estratto e contiene esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili :

- l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto,
- dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'avvocato richiedente,
- del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546.

per il debitore:

- l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto,
- dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'avvocato richiedente,
- del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
- dell'ingiunzione, dell'invito, dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma,
- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

PIGNORAMENTO CON SCELTA DEI BENI DA PARTE DEL CREDITORE

(ART. 492 BIS CPC, COMMA 8-9)

- ▶ Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi **l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.** (8 comma)
- ▶ Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, **l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.** (9 comma).
- ▶ A tal fine l'art. 155 ter, dispone che nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA

Art. 155-sexies. (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

- Un accenno particolare deve essere fatto relativamente a questa disposizione attuativa, poiché nelle ipotesi ivi previste, la ricerca dei beni da individuare potrà essere effettuata anche in questi casi: *le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'**esecuzione del sequestro conservativo** e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.*
- Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, **il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni** anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento
- **Nei casi di sequestro conservativo tali ricerche non necessitano della presenza del precetto ma solo del provvedimento autorizzativo ad eseguire il sequestro conservativo.**

RIFORMA CARTABIA UNEP BOLOGNA



Si ringrazia per l'attenzione

Ivana Capobianco

Funzionario Unep Dirigente Corte Appello Bologna